



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 845

DEL 06/03/2025

OGGETTO: DIPENDENTE, MATRICOLA 73188, DIPENDENTE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO A MATURAZIONE DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO PER IL DIRITTO A PENSIONE.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Dipendente, Matricola 73188, dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato iscritta al profilo professionale di infermiere. Trattenimento in servizio fino a maturazione del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione.

Nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Direttore della struttura complessa UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 357 del 25/02/2021, nell'esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che:

- la legge di bilancio del 30.12.2024, n° 207, all'art. 1, comma 162, ha apportato modifiche all'art. 24, comma 4, del decreto legge 6.12.2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, disponendo che, a decorrere dallo 01.01.2025, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite ordinamentale per la prosecuzione del servizio, in precedenza fissato al compimento del 65° anno di età, si intende elevato al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui al comma 6 dello stesso articolo, pari attualmente a 67 anni in conseguenza del congelamento degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita sino al 31/12/2026;
- la fattispecie del collocamento a riposo d'ufficio si configura, quindi, al compimento dei 67 anni di età, con una anzianità contributiva minima di 20 anni, ai fini del diritto a pensione di vecchiaia, come previsto al comma 7 del summenzionato art. 24 del decreto legge 6.12.2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011;

DATO ATTO che:

- la dipendente matr. n. 73188, nata a [omissis] il [omissis], con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, iscritta al profilo professionale di infermiere, compirà, in data [omissis], il 67° anno di età, essendo titolare di un'anzianità contributiva complessivamente inferiore al minimo di cui all'art. 24, comma 7 del decreto legge 6.12.2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
- si rileva, infatti, dalla documentazione acquisita in atti, la seguente anzianità contributiva.

➤ nella gestione pubblica:

Ente / Ricongiunzione/ Riscatto	Periodo di servizio / n.ro determina	anni	mesi	Giorni
Azienda Sanitaria Locale Pescara	dal 24/07/2006 al 12/04/2007	00	08	19
Azienda Sanitaria Locale Avezzano-Sulmona-L'Aquila	dal 16/11/2010 al 15/06/2018	07	07	00
Azienda Sanitaria Locale Pescara	dal 16/06/2018 al 18/04/2025	06	10	03
Riscatto Maternità	077202400043441 del 14/06/2024	00	10	02
Ricongiunzione ex art. 2, L. 29/79	011201900045291 del 11/10/2019	00	08	18
TOTALE		16	08	12

➤ nella gestione separata: 26 settimane utili al diritto a pensione, corrispondenti a n. 06 mesi, secondo il sistema di conversione dei periodi di iscrizione nelle varie gestioni previdenziali, come da circolari INPS n. 120/2013 e n. 140/2017

ATTESO che la [circolare numero 2 del 2015 della Funzione Pubblica](#) spiega che: "In alcune ipotesi

l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita). "Per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 il collocamento potrà essere disposto solo se l'importo della pensione non risulterà inferiore all'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato (ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del citato decreto legge n. 201 del 2011). Se, invece, anche considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall'articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l'amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima."

CONSIDERATO che l'età pensionabile ha subito incrementi, per adeguamento alla speranza di vita, pari a 3 mesi nel periodo 2013-2015, a 4 mesi dal 2016 e ad ulteriori 5 mesi dal 2019, talché il limite di età, per la prosecuzione del rapporto, è da intendersi, nel caso di specie, elevabile a 71 anni;

ACQUISITA al protocollo aziendale nr. 52649/24 del 03.06.2024 l'allegata istanza con la quale la dipendente, matricola n. 73188, nata a [omissis] il [omissis], iscritta al profilo di Tecnico di radiologia medica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha chiesto di essere trattenuta in servizio sino al compimento del 70° anno di età, al fine di maturare il requisito contributivo minimo per il diritto a pensione;

RITENUTO di dover prendere atto della richiesta avanzata dalla dipendente, consentendo alla stessa di permanere in servizio sino allo 06/02/2028, data di maturazione dell'anzianità contributiva minima di 20 anni;

RICHIAMATI:

- Il Decreto Legislativo 30/12/1992, nr. 503 recante "Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'art. 3 della legge 23/12/1992, nr. 421;
- La legge 08/08/1995 nr. 335;
- La legge nr. 449/1997;
- La legge nr. 243/2007;
- La legge 247/2007;
- La legge nr. 214 del 22/12/2011;
- La sentenza nr. 282 del 3-18/06/1991 della Corte Costituzionale;
- La circolare nr. 2/2015 del Ministero della Funzione Pubblica;
- La sentenza della Cassazione Sez. Lavoro n. 24080 del 07.09.2021.

Il Direttore Dott. Giuseppe BARILE

- Visto il D.lgs. n. 502/'92;
- Visto il D.lgs.165/'01;
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Troiano, ai sensi dell'art.5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. **DI ACCOGLIERE** la richiesta della dipendente, matr. 73188, ascritta al profilo di Tecnico di radiologia medica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disponendone il trattenimento in servizio attivo fino al 06/02/2028, data di maturazione del requisito di anzianità contributiva minima e, comunque, non oltre il 70° anno di età (rectius 71 anni per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita);
2. **DI RISERVARE** a un successivo provvedimento la presa d'atto della decorrenza del collocamento in quiescenza, tenuto conto anche di eventuali diverse disposizioni legislative che dovessero intervenire;
3. **DI APPROVARE** l'allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line aziendale, ex art. 32 Legge 69/2009, ad eccezione degli allegati d'anzì approvati che non formano oggetto di pubblicazione, in applicazione della disciplina di cui al Regolamento Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016 -, del Decreto Legislativo 196/2003 come da ultimo modificato con Decreto Legislativo 101/2018 e delle Linee Guida approvate dal Garante Privacy con riferimento agli obblighi di riservatezza del datore di lavoro. I ridetti allegati restano disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i.;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

L'Istruttore	Il Direttore
Paola Troiano	Giuseppe Barile
	firmato digitalmente

Voce di conto: Anno :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 06/03/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
